

N. 145-1//2025 R. PU.



Tribunale Ordinario di Rimini

Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Maria Carla Corvetta

Presidente

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

Giudice

dott. Filippo Meneghello

Giudice Relatore

letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata in data 24.10.2025 da:

BUONCONSIGLIO 4 S.r.l. (05273160266)

creditore - ricorrente

nei confronti di

MIRCO DALL'OLIO (DLLMRC60S21F083Q)

debitore - resistente;

rilevato che la domanda di apertura della liquidazione controllata è stata depositata da un soggetto qualificatosi come creditore del resistente;

ritenuta altresì la legittimazione del creditore proponente, il quale ha documentato di essere titolare di un credito nei confronti del debitore per **€ 338.620,58** fondato su titolo



esecutivo stragiudiziale (atto pubblico ricevuto dal Notaio Dott. Andrea Errani in data 26.03.2009, rep. n. 80356, racc. n. 25466, munito di formula esecutiva in data 28.04.2009, con il quale la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso Soc. Coop. concedeva al debitore un finanziamento fondiario di € 1.000.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili);

preso atto che il debitore:

- è una persona fisica
- risiede in Bellaria-Igea Marina (RN), Via del Risorgimento n. 5 - 47814, sicché sussiste la competenza del Tribunale di Rimini in base all'**art. 27, co. 2, CCI**;
- si trova in stato di **insolvenza (art. 268 co. 2 CCII)**, inteso quale incapacità non transitoria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, desumibile da una pluralità di elementi oggettivi e concordanti:

o in primo luogo, il credito azionato dal ricorrente risulta fondato su titolo esecutivo di natura negoziale (mutuo fondiario per atto pubblico ricevuto dal Notaio, munito di formula esecutiva in data 28.04.2009), con il quale la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso Soc. Coop. concedeva al debitore un finanziamento fondiario di € 1.000.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili. A fronte dell'inadempimento del piano di ammortamento, residua un'esposizione debitoria pari ad € 338.620,58, che



denota, per entità e natura, una significativa compromissione dell'equilibrio finanziario del debitore;

o il creditore ha intrapreso azione esecutiva, preceduta da rituale notifica di atto di precetto in data 22.11.2023, mediante pignoramento presso terzi, il quale non è stato coltivato mediante iscrizione a ruolo proprio in ragione delle dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati. Le dichiarazioni in questione, provenienti da una pluralità di istituti di credito (Crédit Agricole Italia S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. - per il tramite di Fideuram S.p.A. - e BCC Felsinea), evidenziano in modo univoco l'assenza di disponibilità finanziarie utilmente aggredibili, atteso che:

- Crédit Agricole ha dichiarato la sussistenza di rapporti con saldo del tutto irrisorio (pari ad € 51,47 su conto cointestato, con quota di pertinenza del debitore pari ad € 25,74, nonché € 136,47 su altro rapporto già vincolato da precedente pignoramento);
- UniCredit ha indicato un saldo pari ad € 4,29;
- Intesa Sanpaolo ha escluso la sussistenza di crediti esigibili del debitore nei confronti della banca, pur in presenza di rapporti;



- BCC Felsinea ha dichiarato l'assenza di qualsiasi rapporto bancario;
- o il dato che emerge è, dunque, quello di una sostanziale incapienza generalizzata delle disponibilità liquide del debitore, verificata non già presso un singolo intermediario, bensì presso una pluralità di istituti di credito. Tale circostanza assume rilievo dirimente, in quanto, secondo l'*id quod plerumque accidit*, una persona fisica intrattiene uno o più rapporti bancari destinati alla gestione ordinaria delle proprie risorse finanziarie; ne consegue che la presenza di conti correnti con saldi meramente simbolici, ovvero privi di attivo, integra un indice particolarmente significativo della incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni correnti;
- o né può ritenersi che tale situazione sia meramente contingente, avuto riguardo anche alla pregressa instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 134/2016 Tribunale di Rimini), conclusasi in data 15.11.2019 con solo parziale soddisfacimento del creditore, circostanza che evidenzia come l'attivo patrimoniale del debitore sia già stato in larga parte aggredito senza integrale soddisfazione delle ragioni creditorie;



o in tale contesto, la combinazione tra l'elevato indebitamento residuo, l'infruttuosità delle azioni esecutive - anche reiterate e rivolte a più intermediari finanziari - e la sostanziale assenza di liquidità disponibile consente di ritenere integrato uno stato di insolvenza attuale, non transitorio e strutturale;

- pur regolarmente notificato non si è costituito, omettendo quindi di sollevare l'eccezione di incapienza ovvero chiedere il termine di cui all'art. 268 co. 3 terzo periodo CCII;
- non risulta agli atti la presentazione, entro la prima udienza, di una domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV, capo II del Codice della Crisi;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a 50.000,00 € attesa la documentazione versata in atti dal creditore (art. 268 co. 2, secondo periodo);

osservato, da ultimo, che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII (Trib. Ferrara, 17.2.2025) e che, attesa la contumacia del debitore, allo stato non è possibile determinare il reddito non acquisibile all'attivo in base all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, sicché a tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti



sulla condizione personale del debitore e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza (Trib. Bologna Sent. n. 139/2024 pubbl. il 03/07/2024);
visto l'art. 270 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MIRCO DALL'OLIO (DLLMRC60S21F083Q)**;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello;

NOMINA

Liquidatore **l'avv. Jan Czmil**, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda



di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo

predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 19.3.2026

Il giudice relatore

Dott. Filippo Meneghello

Il Presidente

Dott.ssa Maria Carla Corvetta

